



COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

c.a.p. 66045

PROVINCIA DI CHIETI

Via Municipio, 5

E-MAIL: schiavi.abruzzo@virgilio.it – TEL. 0873-970121 FAX 0873-979366 C.F. N. 8300049 069 4 - P.IVA N. 00278660691

Prot. N. 2556

Li, 13.07.2024

Oggetto: *Ordinanza manutenzione pulizia e ripristino delle ripe dei fondi laterali a monte e a valle di strade pubbliche.*

ORDINANZA N. 3 DEL 13.07.2024

IL SINDACO

Considerato:

- che la crescita incontrollata di vegetazione con occupazione della sede stradale può comportare ostacolo alla circolazione e riduzione della visibilità dei cartelli stradali;
- che è sempre più frequente il verificarsi di eventi meteorologici di forte intensità con conseguenti allagamenti, dilavamenti ed erosione dei terreni, oltre ad invasione di fango delle sedi stradali ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di cadute di alberature e rami con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità oltre a danni al corpo stradale;

Verificato:

- che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", i proprietari "...hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ...e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o angolazione necessaria";
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", i proprietari "devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in condizioni tali da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30"...(fabbricati e muri e opere di sostegno di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta dei massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi);
- che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) d) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato "impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico", nonché è vietato "impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti"; che è altresì vietato "scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura";
- che, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 285/1992, "coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade, sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni ...";

Rilevato:

- che l'omessa manutenzione delle siepi e degli alberi, oltre a compromettere la visibilità dell'andamento stradale e della segnaletica, può determinare, particolarmente in occasioni di precipitazioni nevose, il distacco e la caduta di rami e fronde sulla sede stradale, con grave

pericolo per i veicoli o per i pedoni in transito;

- che, occasionalmente si verificano episodi di allagamenti stradali causati anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza, come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche nonché la rimozione immediata di altro materiale proveniente dalla lavorazione dei campi, ovvero la mancata manutenzione delle siepi e dei rami;
- che tali accadimenti possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di far fronte con proprie risorse finanziarie, altrimenti utilizzabili, alle necessarie operazioni di ripristino.

Ritenuto:

- che si rende inoltre opportuno richiamare ulteriormente i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti con le strade di uso pubblico al rispetto delle disposizioni e della normativa già esistente al fine primario di garantire condizioni di sicurezza per i conducenti in transito sulla rete stradale.

Ai sensi:

- del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive integrazioni e modifiche, in particolare degli artt. 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 33;
- del Codice Civile, in particolare degli artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917 e seguenti;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori delle aree e dei terreni, destinati a qualsiasi uso e a tutti coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi, confinanti con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico situate nel territorio comunale e con corsi d'acqua:

- 1) di provvedere alla manutenzione pulizia e ripristino delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, sia a monte che a valle, ivi comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo tale da evitare franamenti e cedimenti, rimozione tempestiva del materiale proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, con interessamento della sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l'incolumità pubblica;
- 2) di provvedere alla potatura dei rami, degli arbusti e delle siepi che si protendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica. Al taglio degli alberi sbilanciati o in precarie condizioni fitosanitarie, o infestati di vegetazione rampicante, nella fascia di rispetto del confine stradale, ovvero anche se fuori tale fascia che, per dimensioni e posizione possano presentare un potenziale pericolo al ribaltamento sulla sede stradale. I prodotti del taglio dovranno essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In quanto eseguiti per motivi di pubblica sicurezza, tali interventi vanno in deroga alla normativa vigente in materia forestale e sono quindi immediatamente e sempre eseguibili. I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti con cadenza almeno biennale di cui il secondo entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;
- 3) di provvedere alla continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale e ciclabile e veicolare da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata e durante le nevicate, allo sgombero dalla neve nei tratti prospicienti la proprietà privata;
- 4) qualora il fosso stradale costituisca recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento), di provvedere ad eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento.

I lavori dovranno essere programmati ed eseguiti entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno e comunque secondo necessità;

5) di mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;

6) di provvedere in modo continuo e comunque non meno di due volte l'anno alla manutenzione dei terreni incolti; Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli artt .16 e17.

PREAUVISA

Che in conseguenza delle inadempienze alle disposizioni sopra indicate ne possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza, anche a seguito di diffida, l'amministrazione Comunale, nei modi di legge, provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio e con rivalsa delle spese a carico dei trasgressori.

Che a carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 15, comma 2 e 3, dall'art. 16, comma 4, dall'art. 29 (comma 3 e 4, dall'art. 30, comma 8, dall'art. 31, comma 2 e 3), dall'art. 32, comma 6, dall'art. 33, comma 7 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie non previste nel Codice della Strada, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali sarà applicata una sanzione amministrativa da € 103,29 a € 413,16, nonché l'obbligo del ripristino a proprie spese dei luoghi e alla rimozione delle opere.

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.

La sanzione amministrativa non esaurirà, comunque, l'obbligo di eseguire le attività in capo ai proprietari privati.

AVVERTE

Che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.

Che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Che il Servizio di Polizia Municipale, il Tecnico comunale e tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte.

A tal fine la presente viene trasmessa alla Stazione Carabinieri del Comune di Schiavi di Abruzzo.

La presente Ordinanza ha validità **a tempo indeterminato** e si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio con diffusione mediante l'affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini di 60 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.



IL SINDACO
(Rag. Luciano Piluso)